

28496-20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|---------------------------|-------------|
| Dott. Luca RAMACCI | Presidente |
| Dott. Angelo Matteo SOCCI | Consigliere |
| Dott. Andrea GENTILI | Consigliere |
| rel. | |
| Dott. Giuseppe NOVIELLO | Consigliere |
| Dott.ssa Ubalda MACRI' | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis) ;

avverso la ordinanza 13/2020 del Tribunale di Pescara del 21 maggio 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 22
settembre 2020

SENTENZA N.

133

Motivazione
semplificata
REGISTRO GENERALE
n. 16391 del
2020

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2020, le cui motivazioni sono state depositate in pari data, il Tribunale di Pescara, adito su richiesta di (omissis) (omissis), ha accolto la richiesta di riesame da costei presentata in relazione al provvedimento con il quale, il precedente 14 aprile 2020, il Gip del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo "degli esercizi pubblici" ove la (omissis) Srl svolgeva la sua attività di gestione di due parafarmacie, rispettivamente denominate (omissis) e (omissis).

Il Tribunale - dato atto della circostanza che il provvedimento cautelare reale era stato adottato nel corso delle indagini a carico della l^(omissis) in relazione al reato di cui all'art. 501-bis cod. pen., in ipotesi da questa commesso per avere messo in commercio, nel corso della recente emergenza legata all'insorgere della epidemia da coronavirus, generi di prima necessità (nella specie: mascherine protettive, guanti in lattice monouso e prodotti liquidi disinfettanti) a prezzi fortemente maggiorati, in tal modo compiendo manovre speculative atte a determinare il rincaro sul mercato interno dei prodotti in questione - ha, tuttavia osservato che, per effetto di disposizioni normative di carattere generale (in particolare è stata richiamata la ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 adottata dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica), ad oggi si è determinato un maggior equilibrio fra la domanda e la offerta dei prodotti di cui sopra, tale da realizzare il ripristino di ordinarie condizioni di mercato.

Ha, altresì, rilevato che, per effetto dell'avvenuto ristabilimento della ordinaria libertà di locomozione dei cittadini sul territorio dello Stato, è venuta meno quella situazione di parcellizzazione e atomizzazione microeconomica dei mercati che avrebbe consentito, in via astratta, la possibilità di incidenza sull'andamento di essi anche a fenomeni di carattere locale.

Sulla base dei rilievi che precedono, ritenuto che fossero cessate le esigenze cautelari che avevano giustificato la adozione della misura in questione, ha accolto l'istanza formulata dalla (omissis) ed ha, pertanto, ordinato il dissequestro dei due esercizi commerciali e la loro restituzione all'avente diritto.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la indagata, lamentando la originaria carenza dei requisiti per la adozione della

misura in questione, in particolare il *fumus delicti*, stante la impossibilità di qualificare la fattispecie ai sensi dell'art. 501-*bis* cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è chiaramente inammissibile.

Ciò in ragione di una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali già sarebbe autonomamente sufficiente a sostenere la decisione assunta.

Vi è, in primo luogo, da rilevare, in via del tutto pregiudiziale, la assoluta carenza di legittimazione della ^(omissis) ad impugnare la decisione assunta dal Tribunale di Pescara in funzione di giudice del riesame.

Va, infatti, premesso che, per quanto chiaramente emergente dal testo della ordinanza impugnata, il sequestro del quale si discute è stato adottato su beni facenti capo alla ^(omissis) Srl - ente che, per la tipologia rivestita, è dotato di piena soggettività nel nostro ordinamento - mentre il presente ricorso è stato presentato dalla ^(omissis) in proprio, cioè in quanto soggetto sottoposto ad indagini preliminari, e non in quanto, eventualmente, legale rappresentante, della predetta compagine sociale.

Sulla base di questo dato va considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'indagato che non sia il titolare del bene sequestrato è legittimato a ricorrere avverso un provvedimento cautelare di sequestro solamente in quanto affermi motivatamente di essere il soggetto che, ove il suo ricorso fosse accolto, sarebbe immesso, in base ad un valido titolo, nella materiale disponibilità del bene precedentemente staggito, rimanendo, invece, privo di legittimazione laddove dovesse rimanere estraneo rispetto a siffatta restituzione (così, in sostanza: Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 dicembre 2019, n. 52060; *idem* Sezione III penale, 24 gennaio 2019, n. 3602).

Nel caso in esame la ^(omissis), pacificamente soggetto legalmente diverso rispetto alla ^(omissis) Srl, non ha svolto, come sarebbe stato suo onere, alcuna considerazione in merito alle ragioni che avrebbero potuto giustificare la sua legittimazione, e cioè il diritto alla restituzione di quanto in sequestro, segnando, pertanto, nel senso della inammissibilità il suo ricorso.

Ma, come dianzi accennato, siffatta conclusione è dovuta anche ad un'altra, di per sé sufficiente, concorrente ragione.

Osserva, infatti, il Collegio, considerato l'insegnamento sul punto delle Sezioni unite di questa Corte, che, a differenza che nel giudizio civile - caratterizzato dal confronto dialettico fra due posizioni soggettive contrapposte ed, in linea di principio, inconciliabili - nel quale il presupposto indefettibile ai fini della legittimazione ad impugnare una decisione giurisdizionale è dato dal requisito della "soccombenza", nel giudizio penale la nozione di interesse ad impugnare va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 17 febbraio 2012, n. 6624).

Osserva, a questo punto, il Collegio che, stante la natura del presente giudizio, avente ad oggetto la legittimità o meno della decisione assunta dal Tribunale del riesame in ordine alla fondatezza o meno della istanza di riesame di una misura cautelare, l'interesse del soggetto ricorrente deve intendersi integralmente soddisfatto - senza possibilità, quanto meno con riferimento alla presente fase processuale di ulteriori arricchimenti della sua posizione soggettiva - una volta che siano stati rimossi gli effetti del provvedimento impugnato e sia stata ripristinata la situazione preesistente alla esecuzione della misura cautelare *de qua* (in tal senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 21 gennaio 1993, n. 4438; né vale rilevare l'apparentemente contrario avviso espresso da Corte di cassazione, Sezione IV penale, 29 marzo 2011, n. 12710, posto che nella fattispecie la Corte ebbe a sottolineare che, al di là del suo mantenimento, la adozione della misura, essendo stata revocata questa solo in ragione della prestazione di una cauzione monetaria, avrebbe comunque continuato a spiegare un effetto immediatamente pregiudizievole sulla posizione soggettiva dell'interessato, consentendo il trattenimento della somma versata a titolo di cauzione, giustificando, pertanto, ciò il suo perdurante interesse a ricorrere onde rimuovere anche tale effetto).

La assenza nella ipotesi ora sottoposta allo scrutinio di questo Collegio di alcun ulteriore interesse della ricorrente - essendo stato l'avente diritto pienamente reintegrato nel possesso dei beni sequestrati - che non sia quello, surrettizio, di sollecitare a questa Corte, in una sede impropria, una pronunzia, che si suppone favorevole, in ordine alla sussistenza del *fumus delicti*, determina viepiù la inammissibilità del ricorso.



Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Luca RAMACCI)

